

Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla legge regionale n. 24 del 23 giugno 2020 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza". (Bollettino ufficiale n. 94 del 26 giugno 2020)

Nel Bollettino ufficiale n. 94 del 26 giugno 2020 è stata pubblicata la legge regionale n. 24 del 23 giugno 2020 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza".

Si comunica che, per mero errore materiale di coordinamento del testo, all'articolo 9, comma 3, le parole "*previsto agli articoli 16 e 17*" vanno sostituite con le parole "*previsto agli articoli 18 e 19*".

(Codice interno: 422775)

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2020, n. 24

Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Polizia locale***CAPO I***
Disposizioni generali**Art. 1**
Finalità e oggetto.

1. La Regione, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, e nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza, definendo i principi generali afferenti la funzione di polizia locale e lo svolgimento dei servizi, l'organizzazione territoriale, nonché la valorizzazione della formazione degli operatori di polizia locale.
2. La presente legge è diretta a promuovere una disciplina unitaria e coordinata delle funzioni e dei compiti della polizia locale, al fine di migliorare l'organizzazione della stessa.
3. La Regione, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e ragionevolezza nonché valorizzando la specificità ed il ruolo dei soggetti pubblici e privati interessati, privilegia il metodo della concertazione per creare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) "distretto di polizia locale": ambito territoriale ottimale entro cui organizzare l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale e delle politiche locali di sicurezza;
 - b) "distretto metropolitano": distretto coincidente con l'ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia;
 - c) "distaccamento territoriale": unità di decentramento operativo del distretto, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto o del distretto metropolitano;
 - d) "area sovradistrettuale di polizia locale": raggruppamento di distretti coincidente di norma con l'ambito territoriale dell'ente provinciale o ambito più vasto;
 - e) "corpo di polizia locale distrettuale, di seguito corpo distrettuale": aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto interamente costituito da comuni associati nella forma giuridica dell'unione, il cui statuto sia conforme a quanto previsto dal comma 111 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
 - f) "coordinamento distrettuale di polizia locale, di seguito coordinamento distrettuale": aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto costituito interamente da comuni associati tramite convenzione, o in via residuale mediante consorzio;
 - g) "nucleo specializzato di polizia locale": apparato organizzativo e funzionale della polizia locale per l'esercizio di funzioni e servizi con forte componente di specializzazione, composto da almeno cinque unità operative, oltre al comandante o al responsabile incaricato della funzione di comando.

Art. 3
Funzioni della Regione.

1. La Regione, anche in coerenza con le finalità e gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", disciplina la razionalizzazione ed il potenziamento degli apparati di polizia locale nonché la promozione delle politiche di sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, sostiene:

- a) l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale;
- b) la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l'attuazione, l'integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza;
- c) la collaborazione con gli enti locali per assicurare il coordinato svolgimento sul territorio regionale delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza, attraverso la realizzazione dei distretti nei relativi ambiti d'area, secondo gli indirizzi della presente legge;
- d) la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti la polizia locale, anche mediante un sistema informatico di raccolta dei dati;
- e) l'attività di ricerca, documentazione e informazione sui temi della sicurezza e della legalità, anche realizzando campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, in particolare presso le scuole su tematiche in materia di educazione civica e cultura della sicurezza;
- f) la formazione degli operatori di polizia locale.

3. La Giunta regionale, al fine di accelerare le procedure assunzionali, definisce bandi-tipo volti ad avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

CAPO II
Organizzazione territoriale e funzionale della polizia locale

Art. 4
Esercizio associato della funzione di polizia locale.

1. I comuni esercitano la funzione fondamentale di polizia locale di cui alla lettera i) del comma 27 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forma autonoma o associata.

2. La funzione fondamentale di cui al comma 1 è esercitata in modo associato mediante unione di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale.

3. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono all'area omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", esercitano obbligatoriamente in forma associata la funzione fondamentale di cui al comma 1 secondo quanto disposto dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; resta salva, per i comuni menzionati, la possibilità di dimostrare che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei servizi e beni pubblici alle popolazioni di riferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, così come modificato dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2.

4. L'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato della funzione fondamentale di cui al comma 1 è il distretto di polizia locale come definito all'articolo 2.

5. La Giunta regionale aggiorna gli ambiti territoriali previo confronto e concertazione con il territorio mediante il tavolo previsto dall'articolo 12 e sulla base dei seguenti criteri:

- a) una popolazione residente in ciascun distretto riferibile ai livelli di gestione associata delle funzioni espressi nell'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, così come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, prendendo come riferimento il dato dei residenti aggiornato al 31 dicembre e desunto dall'ultima rilevazione demografica ISTAT disponibile;
 - b) omogeneità territoriale e dimensione geografica degli ambiti distrettuali, anche intesa come contiguità territoriale e infrastrutturale dei comuni che fanno parte del distretto;
 - c) ponderazione delle specificità territoriali.
6. La Giunta regionale, al fine di definire l'ambito territoriale del distretto di polizia locale, approva un Piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale.
7. Al fine di predisporre il piano di cui al comma 6, la Giunta regionale fa salve le forme associative già costituite in base alle proposte formulate dai comuni in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.
8. Il piano di zonizzazione di cui al comma 6 è inserito nel piano di riordino territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, così come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni.
9. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di cui al comma 6 con cadenza triennale.
10. Gli enti associati nell'ambito del distretto di appartenenza possono prevedere l'individuazione di zone omogenee, denominate distaccamenti territoriali, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto, quali unità di decentramento operativo del distretto.
11. I comuni capoluogo di provincia possono costituire distretto a sé, mentre il distretto metropolitano ove costituito coincide con l'ambito territoriale della Città metropolitana.

Art. 5 **Organizzazione.**

1. Nel caso di esercizio associato della funzione di polizia locale, gli apparati di polizia locale si aggregano e si coordinano fra loro nell'ambito del distretto di appartenenza, in coerenza con quanto stabilito negli atti costitutivi e con gli accordi sottoscritti dagli enti locali interessati in conformità alla presente legge.
2. I distretti contermini, anche ricadenti in ambiti provinciali diversi, possono aggregarsi o coordinarsi per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, fermo restando che ogni distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di competenza.
3. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante unione, è istituito un corpo distrettuale composto da almeno diciotto unità operative oltre al comandante. La Giunta regionale, per le zone montane e parzialmente montane di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, può definire un numero minimo di unità operative inferiore.
4. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante convenzione o, in via residuale, mediante consorzio, è istituito il coordinamento distrettuale che opera attraverso un comandante individuato ai sensi dell'articolo 10.
5. Nel corpo distrettuale e nel coordinamento distrettuale possono essere individuati i distaccamenti territoriali e i nuclei specializzati di cui all'articolo 3.
6. La polizia locale esercita sul territorio di appartenenza le funzioni di polizia amministrativa locale e le altre funzioni previste dalla legge.
7. La Giunta regionale definisce con atti di indirizzo:
 - a) gli standard organizzativi minimi e i livelli di prestazioni richiesti agli apparati di polizia locale, nonché le relative modalità di verifica periodica, tenuto conto delle peculiarità territoriali, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all'articolo 12;
 - b) i requisiti minimi uniformi per la convergenza ed interoperabilità delle piattaforme digitali che favoriscano lo scambio delle informazioni in modalità telematiche e compatibili.

Art. 6**Centro operativo distrettuale e centro operativo di area.**

1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale in ambito distrettuale o di area sovradistrettuale, sono costituiti presidi tecnico-operativi nei quali convergono e da cui si diramano i flussi informativi e di comando per l'esercizio associato e coordinato delle funzioni di polizia locale.
2. Il presidio di cui al comma 1 a livello distrettuale è denominato centro operativo distrettuale, di seguito COD, ed è localizzato presso il comune capofila del distretto.
3. Presso il distretto ed il coordinamento di polizia locale è istituita una Conferenza, composta dai Sindaci dei comuni partecipanti, e un Presidente eletto tra i suoi membri per un periodo di tre anni, rieleggibile.
4. Il presidio di cui al comma 1 a livello di area sovradistrettuale è denominato centro operativo di area, di seguito COA, ed è localizzato presso il comune capoluogo.
5. Un COD può servire anche più distretti o svolgere anche le funzioni del COA se presenta i requisiti tecnici e organizzativi adeguati, previo accordo formale tra gli enti locali interessati e purché non sia già operante un COA.
6. I requisiti minimi tecnico-operativi dei COD e dei COA sono stabiliti con atti di indirizzo della Giunta regionale, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all'articolo 12.
7. La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali afferenti i COD e i COA per la condivisione di dati e informazioni utili all'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale e per le funzioni di monitoraggio, ricerca e attuazione di cui all'articolo 21.

Art. 7**Autorità di polizia locale.**

1. Il rappresentante legale dell'ente locale, o suo delegato, è l'autorità di polizia locale. Ad esso compete la vigilanza sul funzionamento del servizio e il potere di impartire direttive al comandante di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante di polizia locale, questi è responsabile verso il rappresentante legale dell'ente locale dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.

Art. 8**Ruoli, distintivi e caratteristiche delle dotazioni del personale di polizia locale.**

1. Ai fini della presente legge e per garantire omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura organizzativa di polizia locale è articolata nei ruoli funzionali previsti dalla legge e i relativi distintivi di grado sono suddivisi in:
 - a) agenti;
 - b) sottufficiali;
 - c) ufficiali;
 - d) comandanti.
2. I distintivi di grado di cui al comma 1 individuano i rapporti gerarchici interni all'apparato di polizia locale, cui vanno ricondotte le qualifiche attribuite al personale di polizia locale secondo il vigente ordinamento e non possono incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale stesso.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, valorizzandone l'operatività. La Giunta regionale definisce altresì, sentita la competente commissione consiliare, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione. A tal fine la Giunta regionale verifica la congruità e coerenza dei provvedimenti regionali già adottati in materia, previo confronto al tavolo di concertazione di cui all'articolo 12, disponendo i necessari correttivi e stabilendo anche il termine entro il quale gli enti locali dovranno adottare o adeguare i propri regolamenti ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9**Regolamenti di polizia locale.**

1. Gli enti locali adottano uno o più atti di regolazione per l'ambito territoriale di riferimento, sulla base degli atti di indirizzo dettati dalla Giunta regionale, per la definizione della struttura organizzativa e operativa degli apparati, l'attribuzione dei distintivi di grado, dei mezzi e delle dotazioni, delle modalità di impiego delle risorse umane e per quanto necessario all'ottimale funzionamento dell'apparato.
2. Nel caso di esercizio associato della funzione a livello distrettuale, gli atti di regolazione saranno comuni per gli enti associati.
3. Nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l'impiego di istituti di vigilanza e delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 18, con compiti di affiancamento e supporto all'azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi, in coerenza con quanto previsto agli articoli 16 e 17 e nel rispetto della normativa statale in materia.
4. I regolamenti di polizia locale dispongono che gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Art. 10 Comandante.

1. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale appartenente ai gradi più elevati della polizia locale dell'ambito di riferimento, sulla base di comprovata esperienza e specifica competenza. La funzione di comandante è legata al livello organizzativo e di autonomia degli apparati di polizia locale affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza.
2. Il comandante è nominato dall'Autorità di polizia locale a seguito di procedura di selezione nel rispetto della normativa sul pubblico impiego.
3. Esso è responsabile della gestione delle risorse assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli operatori ad esso affidati.
4. Il comandante del corpo distrettuale impartisce direttamente gli ordini, nel rispetto dei ruoli funzionali e dell'articolazione organizzativa del relativo apparato di polizia locale.
5. Il comandante del coordinamento distrettuale, individuato dalla Conferenza dei Sindaci, coordina e collabora con i comandanti e i responsabili di servizio dei comuni associati in convenzione o in via residuale mediante consorzio, nel rispetto dei relativi ruoli e dell'articolazione organizzativa della polizia locale.

CAPO III Formazione della polizia locale e tavoli di confronto

Art. 11 Formazione della polizia locale.

1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale della polizia locale, nell'ottica dell'organizzazione funzionale e territoriale prevista dalla presente legge.
2. Il sistema permanente di formazione persegue le seguenti finalità:
 - a) garantire una preparazione professionale di base e specializzata, differenziata per ciascun ruolo funzionale di polizia locale;
 - b) valorizzare le capacità operative richieste a ciascun ruolo funzionale di polizia locale, al fine di garantire un elevato livello di preparazione nelle attività di propria competenza, anche con riferimento alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, al concetto di prevenzione primaria, alle tecniche salvavita, all'uso corretto delle armi e degli strumenti in dotazione;
 - c) favorire la collaborazione tra gli operatori di polizia locale;
 - d) assecondare la formazione di un'etica professionale, anche mediante un codice etico regionale per la polizia locale, condiviso al tavolo di confronto di cui all'articolo 12.
3. La Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze degli enti locali e delle loro forme associative, provvede, con propri atti, a definire in particolare:

- a) i contenuti e la durata dei percorsi formativi di base e di qualificazione finalizzati rispettivamente all'accesso ai ruoli di agente e di ufficiale della polizia locale, nonché le modalità di attivazione dei relativi concorsi;
- b) i percorsi di formazione continua finalizzati all'aggiornamento, alla specializzazione e al perfezionamento professionale del personale di polizia locale già in servizio, con particolare attenzione ai ruoli apicali e di coordinamento;
- c) la progettazione e il catalogo degli interventi formativi, la previsione dettagliata dei costi e le relative modalità di copertura, anche mediante compartecipazione degli enti locali interessati;
- d) la possibilità di creare una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori già in servizio all'interno della polizia locale, nonché laboratori pratici e attività di simulazione.

4. L'attuazione delle iniziative di formazione previste al presente articolo è coordinata dall'amministrazione regionale, con possibilità di stipulare accordi con gli enti locali, nonché con università, enti e organismi di formazione specializzata, anche a livello interregionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e delle relative linee guida, la Giunta regionale promuove l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia, nell'ottica della organizzazione territoriale e funzionale dei relativi apparati e nel quadro degli accordi istituzionali previsti dall'articolo 13.

6. La Giunta regionale può promuovere l'istituzione di un Centro regionale di formazione professionale o partecipare a Centri interregionali di specializzazione sui temi connessi alla funzione della Polizia Locale, al fine di contribuire al costante aggiornamento e qualificazione degli operatori.

Art. 12

Attività di confronto, informazione e comunicazione.

1. Nei casi previsti dalla presente legge e per la soluzione di problematiche attuative, il dirigente della struttura regionale competente può invitare le amministrazioni locali interessate, anche su loro richiesta, a confrontarsi in merito alle rispettive esigenze e posizioni, presso uno o più tavoli appositamente istituiti.
2. Ai tavoli possono essere invitati i comandanti e i responsabili di servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i portatori d'interesse rispetto alle specifiche tematiche in discussione.
3. Le riunioni dei tavoli sono sempre valide indipendentemente dal numero di soggetti invitati e presenti e i relativi esiti non hanno carattere vincolante, salvo diversa disposizione della Giunta regionale nell'atto di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale detta appositi indirizzi per la composizione e il funzionamento dei tavoli di confronto e la partecipazione ai lavori dei tavoli è senza oneri per la Regione.
5. La Giunta regionale organizza eventi di comunicazione e informazione sulle tematiche della sicurezza e della polizia locale, anche avvalendosi della collaborazione e compartecipazione economica di enti e organismi pubblici e privati interessati.

TITOLO II

Politiche della sicurezza

CAPO I

Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza

Art. 13

Promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza.

1. La Regione, anche in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", promuove e sostiene iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità di vita nelle città e nel territorio regionale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale agisce anche mediante accordi sottoscritti con organi e autorità di pubblica sicurezza ed enti locali, nel rispetto delle linee generali adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 nonché cooperando con soggetti pubblici o privati, per realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale volte in particolare a:

- a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per combattere ogni forma di criminalità e di corruzione;
- b) intervenire sulle cause e sui processi di esclusione, devianza e instabilità sociale, anche mediante interventi di riqualificazione urbana e territoriale, sostegno alle fasce deboli della popolazione e programmi di reinserimento e di mediazione sociale;
- c) favorire i rapporti con e tra enti locali e cittadini per l'elaborazione e valutazione condivisa delle politiche di sicurezza, sviluppando esperienze operative di sinergie sul territorio tra cittadini e polizia locale;
- d) rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni; promuovere il potenziamento e l'ampliamento degli organici di polizia locale;
- e) promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le Polizie locali ma anche le forze dell'ordine per l'ammodernamento delle metodologie di intervento, la lotta ad ogni forma di illegalità e di infiltrazione criminale nel tessuto produttivo e sociale della Regione anche attraverso la partecipazione a specifici programmi comunitari;
- f) attivare e adeguare i sistemi informativi e tecnologici per la sicurezza, anche tramite i COD e i COA, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo, nonché l'attività di raccolta, elaborazione e utilizzo delle banche dati;
- g) razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale;
- h) pianificare e realizzare attività di formazione sia al lavoro che sul lavoro, per selezionare nuovi operatori di polizia locale e aggiornare o riqualificare il personale già in servizio;
- i) costituire tavoli a livello provinciale per la definizione e l'implementazione continua delle politiche per la sicurezza.

Art. 14

Conferenza regionale per la sicurezza.

1. È istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale per la sicurezza, finalizzata alla promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composta da:
 - a) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana o loro delegati;
 - b) sei Sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei Sindaci di comuni non capoluogo di Provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti e due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
 - c) uno dei componenti dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, designato dallo stesso Osservatorio.
3. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, alle sedute della Conferenza possono essere invitate anche altre figure istituzionali.
4. La Conferenza costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale e in particolare per le modalità di gestione associata dei servizi ai fini della formulazione di proposte e pareri. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente e adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.
5. La partecipazione alla Conferenza non prevede l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.

Art. 15

Giornata della polizia locale regionale.

1. È istituita la giornata della polizia locale regionale, il giorno 20 gennaio di ogni anno, nella ricorrenza del Santo patrono della polizia locale, San Sebastiano.

2. Nella giornata della polizia locale regionale, la Giunta regionale promuove l'organizzazione di una manifestazione da tenersi presso un ente locale per celebrare l'impegno delle polizie locali dei Comuni del Veneto e per premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dai comandi di polizia locale del Veneto.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche delle onorificenze e i criteri e le modalità per l'attribuzione delle onorificenze stesse.

Art. 16
Finanziamenti regionali.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e sostiene progetti finalizzati all'attuazione delle politiche di sicurezza integrata in conformità all'articolo 13 e determina i criteri per l'accesso ai contributi resi disponibili per le finalità di cui alla presente legge; i criteri per l'accesso contengono i parametri, ai fini della necessaria valutazione dell'efficacia dei progetti finanziati e realizzati, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 22.
2. Costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge avere adempiuto alla raccolta dei dati e delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21.
3. La definizione dei criteri per l'accesso ai contributi o agli incentivi si conforma alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, così come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2.

Art. 17
Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale.

1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.

CAPO II
Sicurezza partecipata e sicurezza sussidiaria

Art. 18
Collaborazione con le associazioni di volontariato.

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza e previa concertazione con gli enti locali nell'ambito dei tavoli di cui all'articolo 12, la Giunta regionale promuove e sostiene la partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative finalizzate a:
 - a) fornire assistenza alla polizia locale in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo;
 - b) svolgere attività di ausilio nella sorveglianza dei luoghi pubblici, finalizzate ad allertare tempestivamente gli organi di polizia locale o nazionale per i necessari interventi, in conformità alle norme vigenti;
 - c) attivare programmi di prevenzione basati su stabili occasioni di incontro e valutazione delle problematiche locali in materia di sicurezza tra operatori di polizia locale e cittadini;
 - d) integrare, su regia degli enti locali, programmi di sorveglianza di vicinato con programmi di sostegno della socialità e di mediazione interculturale;
 - e) integrare, sulla base di una concertazione tra Regione ed enti locali, azioni di sensibilizzazione per l'opinione pubblica su temi specifici inerenti la sicurezza e la civile convivenza e per finalità coerenti con la presente legge.

Art. 19
Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.

1. La Giunta regionale promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale, in modo da assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio nel rispetto della normativa statale in materia.

Art. 20
Servizi per conto di terzi.

1. Gli enti locali possono prevedere l'utilizzo straordinario ed occasionale di personale e mezzi della polizia locale, per attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici.
2. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1 possono essere forniti previa regolamentazione del servizio e con tariffe decise dall'ente locale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dalla contrattazione vigente.

CAPO III
Norme finali e transitorie

Art. 21
Monitoraggio, ricerca e attuazione.

1. Le strutture di polizia locale presenti nel territorio inseriscono nell'applicativo informatico regionale denominato "Monitoraggio permanente della polizia locale" i dati relativi alla propria organizzazione di polizia locale, alle risorse umane e strumentali.
2. Il conferimento dei dati e delle informazioni richiesti è obbligatorio e il relativo trattamento da parte della Regione ha finalità esclusivamente statistiche e di supporto alla programmazione regionale.
3. La Giunta regionale può disporre la raccolta di informazioni e dati aggregati in ambito distrettuale e sovradistrettuale, con modalità telematiche di acquisizione e per esclusive finalità di monitoraggio e di indagine statistica a supporto delle politiche regionali in materia, sulle tematiche attinenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza. A tal fine, la Giunta regionale può istituire un osservatorio dedicato.
4. Fermo restando quanto previsto la Giunta regionale può adottare appositi provvedimenti per l'ottimale attuazione della presente legge e per la soluzione delle relative problematiche emergenti, anche previo confronto ai tavoli di cui all'articolo 12.

Art. 22
Clausola valutativa.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia i dati disaggregati del monitoraggio di cui all'articolo 21, in formato elettronico elaborabile, all'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche istituito presso il Consiglio regionale del Veneto.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 esercita, con cadenza triennale, il controllo sull'attuazione della presente legge ed effettua una valutazione sui risultati ottenuti, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale.
3. La competente Commissione consiliare comunica i risultati ottenuti al Consiglio e alla Giunta regionale.

Art. 23
Norma finale.

1. La Giunta regionale, entro l'esercizio di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un provvedimento per definire le linee programmatiche di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'attivazione dei tavoli di concertazione definiti dall'articolo 12.

Art. 24
Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la legge regionale 9 agosto 1988 n. 40 "Norme in materia di polizia locale";
 - b) l'articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008 n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";

c) l'articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

2. Sono fatti salvi i procedimenti e i rapporti in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 25 **Disposizioni finanziarie.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 e dell'articolo 13, comma 2, lettere a), b), c), e), h), i) della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 15 e 17 della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 10.000,00 e in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 13, comma 2, lettere b), d), f), g) della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte:

a) quanto all'esercizio 2020, per euro 100.000,00 con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale" relative all'articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, abrogato dall'articolo 21 della presente legge; per euro 200.000,00 con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022;

b) quanto agli esercizi 2021 e 2022, con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 giugno 2020

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Polizia locale

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e oggetto.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Funzioni della Regione.

CAPO II - Organizzazione territoriale e funzionale della polizia locale

Art. 4 - Esercizio associato della funzione di polizia locale.

Art. 5 - Organizzazione.

Art. 6 - Centro operativo distrettuale e centro operativo di area.

Art. 7 - Autorità di polizia locale.

Art. 8 - Ruoli, distintivi e caratteristiche delle dotazioni del personale di polizia locale.

Art. 9 - Regolamenti di polizia locale.

Art. 10 - Comandante.

CAPO III - Formazione della polizia locale e tavoli di confronto

Art. 11 - Formazione della polizia locale.

Art. 12 - Attività di confronto, informazione e comunicazione.

TITOLO II - Politiche della sicurezza

CAPO I - Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza

Art. 13 - Promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza.

Art. 14 - Conferenza regionale per la sicurezza.

Art. 15 - Giornata della polizia locale regionale.

Art. 16 - Finanziamenti regionali.

Art. 17 - Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale.

CAPO II - Sicurezza partecipata e sicurezza sussidiaria

Art. 18 - Collaborazione con le associazioni di volontariato.

Art. 19 - Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.

Art. 20 - Servizi per conto di terzi.

CAPO III - Norme finali e transitorie

Art. 21 - Monitoraggio, ricerca e attuazione.

Art. 22 - Clausola valutativa.

Art. 23 - Norma finale.

Art. 24 - Abrogazioni.

Art. 25 - Disposizioni finanziarie.

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 giugno 2020, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cristiano Corazzari, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 settembre 2018, n. 37/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 ottobre 2018, dove ha acquisito il n. 409 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 marzo 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 giugno 2020, n. 25.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge si prefigge di riformare la normativa regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana, in linea con quanto inizialmente previsto dalla Giunta regionale nell'ambito del DEFR 2018-2020 (il disegno di legge è stato deliberato il 25 settembre 2018), poi ribadito sino all'attuale DEFR 2020-2022, aggiornato con Nota approvata dal Consiglio regionale il 5 novembre 2019, con deliberazione n. 118.

Con questo nuovo strumento normativo la Regione del Veneto intende rafforzare il proprio sistema territoriale di sicurezza partendo dal percorso sperimentale già avviato nell'ultima legislatura, ma con importanti elementi di novità e di semplificazione, tenuto conto anche dell'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta a livello nazionale, in particolare a seguito della c.d. Riforma Delrio (legge 7 aprile 2014, n. 56) e relative norme attuative, nonché del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con legge 18 aprile 2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Gli enti locali stanno vivendo una profonda fase di trasformazione sia per effetto dei vincoli economici e organizzativi sempre più stringenti imposti dalle varie leggi finanziarie e di riordino della pubblica amministrazione, ma anche in conseguenza delle sfide crescenti di una società sempre più interrelata e complessa, che richiedono modalità e strategie di intervento strutturate e organiche, per non vanificare gli sforzi e le risorse impegnate sui vari fronti. In particolare, il tema della sicurezza e della qualità della vita delle comunità nei centri urbani e nelle periferie è oggi molto sentito e oggetto di attenzioni crescenti da parte delle istituzioni, pressate dalle richieste e dai timori dei cittadini.

In questo contesto, la polizia locale è da sempre riconosciuta come il primo e il più vicino “presidio di legalità” del territorio: ruolo che quotidianamente essa svolge con grande dedizione e competenza, oltre ad esercitare anche le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza attribuite dalle leggi dello Stato, il cui esercizio comporta spesso rischi e responsabilità uguali a quelli di altre Forze nazionali di polizia, senza che a ciò corrisponda peraltro analoga e adeguata attenzione e tutela normativa.

Anche lo Stato centrale ha preso coscienza dell'imprescindibile esigenza di coinvolgere direttamente gli enti locali, i Sindaci e i relativi apparati di polizia locale, per affrontare e gestire adeguatamente le situazioni e i problemi connessi alla sicurezza delle città e delle periferie urbane, su fronti d'intervento particolarmente sensibili e talora anche al confine della rilevanza penale: si pensi ad esempio allo smercio di beni contraffatti o falsificati, all'occupazione abusiva di immobili, allo spaccio di sostanze stupefacenti e, più in generale, ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria che minano la legalità e la civile convivenza nelle comunità locali. Di questo e di altro si occupano infatti le recenti disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 14/2017, riconoscendo formalmente la collaborazione istituzionale quale strumento privilegiato per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana.

Sotto il profilo organizzativo, ciò impone una decisa svolta in direzione di una convergenza organizzativa e funzionale degli apparati di polizia sempre più stretta, per abbattere i costi di gestione e rendere più efficienti i servizi erogati: questo vale per le forze nazionali di polizia, già in piena fase di razionalizzazione e di riordino organizzativo a seguito del decreto legislativo n. 177/2016 e s.m.i. (che ha disposto, fra l'altro, l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri), ma vale soprattutto per la polizia locale, che ad oggi soffre ancora troppo della frammentazione organizzativa e territoriale dei proprio apparati.

La Regione intende perciò avvalersi della competenza riconosciuta in materia di polizia amministrativa locale ai sensi dell'articolo 117, comma, 2 lettera h) della Costituzione e delle attribuzioni ascritte in tema di politiche di sicurezza integrata, come delineate anche dalle disposizioni normative citate e dai pronunciamenti dei giudici costituzionali, per mettere a disposizione degli enti locali uno strumento normativo chiaro, innovativo e rispettoso della loro autonomia, che consenta di valorizzare e mettere a sistema - sotto l'attenta regia regionale - tutte le risorse, le capacità e le conoscenze presenti a livello locale, in ossequio ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione garantiti dalla legge.

Gli assi portanti della nuova idea di regolazione che la Regione intende portare avanti poggiano su:

- 1) l'organizzazione, territoriale e funzionale, della polizia locale;
- 2) le politiche per la formazione della polizia locale, il coinvolgimento ed il confronto istituzionale;
- 3) il sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza.

Nella prima parte del progetto di legge (articoli 1, 2 e 3) sono esplicitate le finalità e gli obiettivi fondanti di questo testo normativo, ovvero la razionalizzazione ed il potenziamento degli apparati di polizia locale nonché la promozione delle politiche di sicurezza integrata, favorendo l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale entro ambiti territoriali ottimali, incentivando la collaborazione istituzionale fra tutti gli attori pubblici e privati interessati, puntando sulla raccolta informatizzata di dati e informazioni inerenti la polizia locale, nonché sull'attività di ricerca, documentazione e informazione sui temi della sicurezza e della legalità e, non da ultimo, sulla formazione degli operatori di polizia locale. In particolare, l'articolo 2, a beneficio di una maggior comprensione dei concetti innovativi introdotti nel testo, riporta le singole definizioni dei principali termini usati, e l'articolo 3 esplicita le funzioni che verranno svolte dalla Regione nel perseguimento delle finalità enunciate.

L'articolato passa poi ad affrontare il tema dell'organizzazione territoriale della polizia locale, grazie al quale sarà possibile ridisegnare gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale e delle politiche integrate di sicurezza (distretti), adeguando e consolidando la sperimentazione dei distretti di polizia locale già avviata dalla Giunta regionale fin dal 2008 e tutt'ora vigente (l'ultimo aggiornamento è stato effettuato con DGR n. 1221 del 25 giugno 2012).

Facendo tesoro delle esperienze e delle problematiche emerse in questi anni, l'obiettivo è riallineare l'assetto territoriale dei distretti tenendo conto delle realtà associative consolidate e del percorso di riordino territoriale già avviato in Veneto con la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e con la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", sino a giungere alla recentissima legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali", che ha introdotto diverse modifiche ad entrambe le leggi appena citate.

Tutti gli enti locali sono incoraggiati a gestire in maniera associata le funzioni di polizia locale all'interno degli ambiti territoriali ottimali, con le relative articolazioni territoriali, fatti salvi i casi di gestione associata obbligatoria previsti dalla vigente legislazione. La definizione degli ambiti è concertata con gli enti locali, in armonia con i criteri e con le procedure indicate dalla citata legge regionale n. 18/2012, come modificata dalla legge regionale n. 2 del 24 gennaio 2020, e in particolare avviene sulla base di criteri quali la popolazione residente, l'omogeneità territoriale e la dimensione geografica, nonché la ponderazione delle specificità territoriali.

Sulla scorta delle proposte formulate dai Comuni e facendo salve le forme associative già costituite, la Giunta regionale approva un "piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale" da aggiornarsi con cadenza triennale. Gli enti locali associati nell'ambito del distretto di appartenenza possono prevedere l'individuazione di distaccamenti territoriali, ossia di zone omogenee, coincidenti con uno o più enti locali del medesimo distretto, quali unità di decentramento operativo del distretto medesimo (articolo 4).

Nel caso di esercizio associato della funzione di polizia locale, i relativi apparati si aggregano e si coordinano fra loro in coerenza con quanto stabilito negli atti costitutivi e con gli accordi sottoscritti dagli enti locali interessati, nonché con gli atti di indirizzo emanati dalla Giunta per la definizione degli standard organizzativi minimi e dei livelli di prestazioni richiesti agli apparati di polizia locale.

Quando il distretto è costituito da comuni associati mediante unione, è istituito un corpo distrettuale composto da almeno 18 unità operative oltre al comandante, salva restando la possibilità da parte della Giunta Regionale di definire un numero minimo di unità operative inferiore per le zone montane e parzialmente montane; se invece è costituito da comuni associati mediante convenzione o, in via residuale, mediante consorzio, è istituito il coordinamento distrettuale (articolo 5).

Merita essere posto in evidenza che la convergenza e cooperazione si vuole passi anche attraverso la tecnologia, a mezzo dell'uso di piattaforme digitali che favoriscano lo scambio delle informazioni, per cui la Giunta definirà i requisiti utili a tale scopo.

Tutto ciò implica naturalmente una diversa modalità organizzativa degli apparati legata al differente grado di autonomia operativa del corpo distrettuale rispetto al coordinamento distrettuale, ma in entrambi i casi possono essere individuati distaccamenti territoriali (ovvero unità di decentramento operativo del distretto) e nuclei specializzati per l'esercizio di funzioni e servizi con forte componente di specializzazione (articolo 5, comma 5).

Essendo necessario assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale in ambito distrettuale o di area sovradistrettuale, è prevista la costituzione di presidi tecnico-operativi nei quali convergono e da cui si diramano i flussi informativi e di comando per l'esercizio associato e coordinato delle funzioni di polizia locale, denominati Centro Operativo Distrettuale (COD) e Centro Operativo di Area (COA) (articolo 6), i quali possono rappresentare anche un importante supporto tecnologico per altre forze di polizia. Oltre ai presidi summenzionati, è istituita una Conferenza, composta dai Sindaci dei comuni partecipanti, e un Presidente eletto tra i suoi membri che resta in carica per un periodo di tre anni, che può essere rieletto.

Più dettagliatamente, per quel che riguarda l'organizzazione funzionale della polizia locale, sarà invece possibile pervenire ad un modello organizzativo orientato alla creazione e al consolidamento di una vera e propria rete di sicurezza territoriale che poggia

sull'aggregazione operativa degli apparati basata su regole comuni e condivise.

Sono perciò ridefiniti i distintivi di grado che individuano i rapporti gerarchici interni all'apparato di polizia locale (agenti, sottufficiali, ufficiali, comandanti), cui vanno ricondotte le qualifiche e i ruoli funzionali attribuiti al personale di polizia locale secondo il vigente ordinamento.

La Giunta regionale definisce con proprio atto sia le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, sia - sentita la competente commissione - le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione; a tal fine procede alla verifica della congruità e coerenza dei provvedimenti regionali già adottati in materia, previo confronto diretto con gli interessati, disponendo i necessari correttivi e adeguamenti (articolo 8).

Sulla base degli atti di indirizzo dettati dalla Giunta regionale per la definizione della struttura organizzativa e operativa degli apparati, l'attribuzione dei distintivi di grado, dei mezzi e delle dotazioni, le modalità di impiego delle risorse umane e per quanto necessario all'ottimale funzionamento dell'apparato, gli enti locali adottano uno o più atti di regolazione per l'ambito territoriale di riferimento, che nel caso di esercizio associato della funzione a livello distrettuale, saranno comuni per gli enti associati.

Nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l'impiego di istituti di vigilanza e di associazioni di volontariato con compiti di affiancamento e supporto all'azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 19 e 20, oltre che nel rispetto della normativa statale in materia. I suddetti regolamenti, inoltre, dispongono che gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge (articolo 9).

La figura del comandante è fondamentale per garantire il buon funzionamento degli apparati di polizia locale, essendo responsabile della gestione delle risorse assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli operatori a lui affidati; per questo motivo l'incarico può essere attribuito dall'autorità di polizia locale solo a personale appartenente ai gradi più elevati della polizia locale dell'ambito di riferimento, sulla base di comprovata esperienza e specifica competenza.

Il comandante del corpo distrettuale impartisce direttamente gli ordini ai suoi sottoposti, mentre il comandante del coordinamento distrettuale funge da coordinatore, collaborando con i comandanti di polizia locale (articolo 10).

La formazione rappresenta un punto fondamentale in questa nuova visione della polizia locale, dalla quale bisogna ripartire per garantire la piena e consapevole partecipazione di ciascun operatore e comandante all'attuazione delle politiche di sicurezza locali e regionali.

Per garantire la scelta dei piani formativi e delle modalità attuative più adatti alle esigenze della polizia locale e del territorio, la Giunta regionale adotta appositi atti di regolazione che, da un lato, consentano di utilizzare gli strumenti, le risorse e il know how già esistenti sul territorio e, dall'altro, garantiscano la pianificazione concertata di percorsi formativi dedicati e la sperimentazione di formule innovative e in relazione ai compiti e alla nuova organizzazione della polizia locale. Inoltre, essendo di primaria importanza l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori, l'esecutivo potrà promuovere l'istituzione di un Centro Regionale di Formazione Professionale o partecipare a Centri interregionali di specializzazione sui temi connessi alla funzione della Polizia Locale. (articolo 11).

Per raggiungere questi risultati la Regione intende riaprire il confronto con tutti gli enti locali per essere più vicina e attenta alle loro realtà ed esigenze, nonché per facilitare il percorso di avvicinamento agli obiettivi della legge. A tal fine è prevista la possibilità di attivare appositi tavoli di confronto, ai quali possono essere invitati i comandanti e i responsabili di servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i portatori d'interesse rispetto alle specifiche tematiche in discussione. In questo modo si potrà operare con modalità estremamente flessibili, comunque senza oneri per la Regione, sulla base di appositi indirizzi dettati dalla Giunta per la composizione e il funzionamento dei tavoli. Nella stessa ottica di incontro e di scambio, è prevista la possibilità di organizzare eventi di comunicazione e di informazione sui temi di precipuo interesse (articolo 12).

La polizia locale è sicuramente l'attore principale del sistema locale di sicurezza del territorio, assieme alle forze nazionali di polizia, ma anche al complesso dei soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, contribuiscono alla creazione dei rapporti e dei presupposti necessari alla ordinata e civile convivenza e alla diffusione della cultura della legalità e della giustizia sociale.

Su questa consapevolezza si fonda il sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza, grazie al quale la Regione del Veneto intende confermare la volontà di promuovere e sostenere le iniziative di enti locali, organi ed autorità di pubblica sicurezza, ma anche di associazioni private e cittadini, tese ad intervenire sulle cause di esclusione, devianza e instabilità sociale, favorendo l'elaborazione e valutazione condivisa di progettualità per la sicurezza, anche mediante attività di ricerca e di comunicazione.

Per questo intende anche potenziare gli strumenti operativi, gli organici e la professionalità della polizia locale e razionalizzare i presidi di sicurezza sul territorio, attivando e adeguando i sistemi informativi e tecnologici necessari per l'interoperabilità e lo scambio informativo fra apparati di polizia, nonché per l'attività di raccolta, elaborazione e utilizzo delle banche dati, nonché costituendo tavoli provinciali per definire ed implementare le politiche per la sicurezza (articolo 13).

A questo scopo la Giunta regionale promuove e sostiene progetti finalizzati all'attuazione delle politiche di sicurezza integrata (articolo 16), determinando i criteri per l'accesso ai contributi e a condizione che gli enti locali richiedenti abbiano adempiuto alla raccolta dei dati e delle informazioni richieste per le finalità di monitoraggio permanente della polizia locale di cui all'articolo 21.

L'articolo 14 del progetto di legge prevede poi che, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale istituisca la Conferenza per la sicurezza, che costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale e in particolare per le modalità di gestione associata dei servizi, ai fini della formulazione di proposte e pareri.

Viene inoltre istituita la Giornata regionale della polizia locale, al fine di celebrare l'impegno delle polizie locali dei Comuni veneti e premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti (articolo 15).

L'articolo 17, poi, prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia. Possono accedervi, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa.

Anche le associazioni di volontariato potranno collaborare con gli enti locali, per la realizzazione di progetti di diffusione della cultura della legalità e di sostegno alle fasce più deboli, nonché come supporto operativo alla polizia locale nei limiti fissati dalle leggi dello Stato e dal regolamento locale (articolo 18), analogamente agli istituti di vigilanza privata, i quali possono essere chiamati a svolgere compiti di mero affiancamento e supporto alla polizia locale, non sostitutivi delle sue funzioni istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale in materia (articolo 19).

Altro punto qualificante del nuovo sistema integrato di sicurezza è la possibilità di utilizzare, in via occasionale e straordinaria, personale e mezzi della polizia locale per attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici, previa regolamentazione del servizio e con tariffe decise dall'ente locale nel rispetto della vigente normativa in materia (articolo 20).

Come accennato, in questo contesto rivestono particolare importanza le attività di monitoraggio e ricerca, mediante raccolta di dati ed informazioni per finalità di indagine statistica e di supporto alla programmazione regionale (articolo 21), nonché il controllo sull'attuazione della legge effettuato dall'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche istituito presso il Consiglio regionale del Veneto, che valuterà i risultati ottenuti, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale (articolo 22).

Entro il termine del corrente esercizio, sentita la competente commissione consiliare, la Giunta regionale adotterà un provvedimento per definire le linee programmatiche di attuazione della legge, con particolare riguardo all'attivazione dei tavoli di concertazione definiti dall'articolo 12 (articolo 23).

Viene inoltre operata una revisione e razionalizzazione delle vigenti disposizioni regionali in materia di polizia locale, che pertanto sono abrogate (fatti salvi i procedimenti e i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi) o, se necessario, temporaneamente conservate fino a completa attuazione del previsto riordino territoriale e organizzativo della polizia locale nei tempi e nei modi previsti (articolo 24).

Le disposizioni finanziarie (articolo 25), infine, sono state interamente riformulate alla luce delle modifiche apportate al testo iniziale del progetto di legge; testo con riferimento al quale, in occasione delle sedute di commissione finalizzate al suo esame, sono stati ascoltati - nel corso di tre sessioni di consultazioni, effettuate dalla Prima Commissione tra marzo ed aprile 2019 - molti soggetti espressione di svariate realtà (Comandi di polizia locale, Comandanti di distretti, Prefetture, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, sindacati ed associazioni di settore).

I lavori della commissione si sono conclusi il 4 marzo 2020 e il testo oggi all'esame di quest'Assemblea - sul quale ha espresso parere favorevole la Sesta commissione, per gli aspetti di competenza - è stato approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-MCR, Veneti Uniti, e il consigliere Ferrari del gruppo consiliare Civica per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle, la componente politica "Veneto 2020-Liberi E Uguali" del Gruppo Misto e la consigliera Salemi del gruppo consiliare Civica per il Veneto."

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ringrazio il Presidente Montagnoli, la prima commissione, gli uffici competenti per il lavoro svolto e il Collega Sinigaglia che oggi non può essere presente, ma che ha collaborato al miglioramento di questa proposta legislativa.

Da anni questa Regione aspettava questo provvedimento e riteniamo strategico il ruolo della polizia locale in termini di presidio e valorizzazione del territorio. Credo vada fatto un dovuto ringraziamento alle Forze di Polizia per il lavoro svolto in questi mesi di pandemia ed è evidente la necessità di una valorizzazione ed implementazione di questo corpo.

Penso sia fondamentale aver costituito presidi tecnico-operativi da cui si coordinano i flussi informativi e di comando a livello di area e rimane, comunque, necessaria una omogeneità dei sistemi informativi. Importante è l'aver accolto la forte richiesta dei territori che auspicavano da molto tempo la promozione di un Centro Regionale di Formazione Professionale o la partecipazione ai Centri interregionali di specializzazione sui temi connessi alla funzione della Polizia Locale. Spiace che non sia stata inserita la scuola regionale di formazione. Valuto fondamentale per una reale promozione integrata della sicurezza il coinvolgimento del territorio e quindi è positivo aver previsto l'avvio della Conferenza regionale per la sicurezza presieduta dal Presidente della Giunta o da un assessore da lui delegato e composta dai Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana e da sei Sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali che rappresentano i Sindaci di Comuni non capoluogo di Provincia. Un altro punto qualificante della proposta è la chiarezza che si è cercata di dare nella definizione di ruoli e funzioni.

Credo sia doveroso aver accettato, almeno parzialmente, le richieste fatte dalla minoranza in termini di potenziamento del fabbisogno formativo e della promozione della cultura della legalità anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e cittadini.

Sicurezza e legalità si possono ottenere solo attraverso una consapevolezza radicata del valore di questi due principi e una fiducia continua tra istituzioni, cittadini e rappresentanze sociali.

Ritengo che se da una parte sia corretto valorizzare unioni e convenzioni dall'altra si debba anche essere consapevoli che in questi anni queste forme "organizzative" si stanno fortemente indebolendo nei territori e che per rendere operativa e sostenibile questa legge ci sia bisogno di analizzare dettagliatamente questo fattore e comprenderne le motivazioni organizzative, formative,

strutturali ed economiche.

Una politica di sicurezza integrata ed omogenea nel territorio richiede anche un confronto serrato che alle volte è venuto a mancare.

Credo che le associazioni di volontariato siano preziose, ma un punto debole di questa legge rimane la collaborazione con il mondo "privato" così come posta. I ruoli devono essere ben distinti perché l'azione nel territorio sia efficace e segua un sistema organizzativo e di responsabilità definito. Il coordinamento pubblico privato deve avere come base fiducia e chiarezza di competenze altrimenti rischia di diventare un appesantimento per il corpo di polizia locale invece che un sostegno.

Penso comunque che nel suo complesso il progetto di legge abbia risposto alle esigenze rilevate in questi anni e per questo il voto sarà favorevole. Vigileremo in particolare modo sull'operatività di questo provvedimento in termini di sostegno formativo ed economico al corpo di Polizia Locale e alle politiche relative alla legalità e sicurezza. Da troppi anni il Veneto attendeva questa legge ed ora è prioritario darne operatività immediata."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 1, comma 111, della legge n. 56/2014 è il seguente:

"Art. 1.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 14/2017 è il seguente:

"Art. 1. Oggetto e definizione

1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 14, commi 27 e 28, del decreto-legge n. 78/2010 è il seguente:

"Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica.

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia,

esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.”.

- Il testo degli artt. 2, 7 e 8 della legge regionale n. 18/2012 è il seguente:

“Art. 2 - Esercizio associato delle funzioni fondamentali.

1. Sono obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti oppure fino a 3.000 abitanti qualora compresi nell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

2. Ai fini dell'individuazione dei limiti demografici di cui al comma 1, nonché dell'articolo 3, la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l'adesione volontaria dei comuni all'esercizio associato di funzioni fondamentali.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali, anche di settore, che prevedono l'attribuzione di incentivi o contributi comunque denominati, privilegiano i comuni che esercitano tali funzioni fondamentali nelle forme associative disciplinate dalla presente legge.

5. Resta salva, per i comuni di cui al comma 1, la possibilità di dimostrare che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.”.

“Art. 7 - Individuazione delle aree geografiche omogenee.

1. Ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sono individuate, come cartograficamente delimitate nell'allegato A alla presente legge, le seguenti aree geografiche omogenee:

- a) area montana e parzialmente montana;
- b) area ad elevata urbanizzazione;
- c) area del basso Veneto;
- d) area del Veneto centrale.”

“Art. 8 - Procedimento di individuazione della dimensione territoriale ottimale.

1. La Giunta regionale predispone un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all'articolo 7.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove un procedimento di concertazione con i comuni invitandoli a formulare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, le proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione associata delle funzioni e dei servizi loro attribuiti in base alla normativa vigente.

3. I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri di seguito indicati:

- a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;
- b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
- c) contiguità territoriale;
- d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di seguito indicati:
 - 1) area montana e parzialmente montana: almeno 5.000 abitanti;
 - 2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;
 - 3) area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti;
 - 4) area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti.

4. I comuni nelle proposte presentate ai sensi del comma 3 indicano con deliberazione dei consigli comunali i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi, le funzioni e i servizi che intendono esercitare in forma associata, i risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

5. La Giunta regionale predispone il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni, delle forme associative esistenti, degli ambiti territoriali di programmazione generale previsti dalla legge regionale, nonché degli ambiti territoriali di settore.

6. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei comuni obbligati ai sensi dell'articolo 2 non confinanti con comuni del pari obbligati.

7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare limiti demografici associativi minimi anche inferiori a quelli previsti all'articolo 3, comma 1, per i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte.

8. Il piano di riordino è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare.

9. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta regionale anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all'articolo 12.

10. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di riordino territoriale con cadenza almeno triennale, anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge n. 14/2017 è il seguente:

“Art. 2. Linee generali per la promozione della sicurezza integrata

1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, nei seguenti settori d'intervento:

a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;

c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia.

1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.”.

Nota all'articolo 13

Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge n. 14/2017 vedasi la nota all'articolo 11.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 48/2012 è il seguente:

“Art. 15 - Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza.

1. È istituito presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

a) raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale, sulle sue infiltrazioni nei diversi settori delle attività economico-produttive, fra i quali il settore della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati, e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;

b) elaborazione e proposta al Consiglio regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Osservatorio, indica alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

4. L'Osservatorio predisponde annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che rivestono l'incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell'Osservatorio durano in carica per l'intera legislatura.

6. Al Consiglio regionale compete la nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all'Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.

7 bis. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativamente alle sedute dell'organo stesso.”.

Nota all'articolo 16

Per il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2012 vedasi la nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 22, comma 3 bis, del decreto-legge n. 50/2017 è il seguente:

“Art. 22 Disposizioni sul personale e sulla cultura

3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione protezione civile e calamità naturali